



Associazione per lo Studio della Storia Postale

(Associazione culturale senza fini di lucro)

organo ufficiale: Bollettino Prefilatelico e Storico Postale

corrispondenza: casella postale 325 - 35100 Padova

mail: adrianocattani@libero.it

Dal mondo della storia postale

Il grave problema dei documenti e lettere già demaniali, classificati "scarto" e venduti dallo Stato in più epoche passate, è stato seguito da questa rivista con attenzione, cercando anche di dare il proprio contributo, viste anche esperienze passate (ricordo a tal proposito quanto pubblicato nel Bollettino Prefilatelico e Storico Postale nei numeri 61/1989 pagg. 44-47, n; 67/1990 pagg.76-77, n- 68/1990 pag. 112, n. 71/1991 pag. 36).

Si sono impegnati in un importante lavoro di ricerca delle fonti e strategia da seguire da parte delle Associazioni interessate e dei collezionisti, in modo particolare il senatore Carlo Giovanardi, il presidente della Federazione Piero Macrelli e Giuseppe Buffagni, presidente del Circolo filatelico di Modena e nostro consocio, oltre a parecchi altri esponenti della filatelia, sia collezionisti che commercianti, i cui contributi sono stati recentemente riassunti e comunicati dal presidente della Federazione, e che riportiamo sotto per opportuna conoscenza ed informativa.

Dalla Federazione delle Società Filateliche Italiane:

*Cari amici
dopo la mail, con cui vi ho trasmesso l'interpellanza al ministro Franceschini sull'argomento, ho seguito le iniziative successive e ritengo sia il caso di fare il punto sulla situazione.*

Spero che quanto vi dirò e documenterò serva ad attenuare le forti preoccupazioni che abbiamo tutti.

Procedimenti: sono diversi e tutti a carico di operatori commerciali; uno a Torino, si è chiuso il primo grado con la condanna ed è stato proposto appello; uno a Cosenza è stato (purtroppo) chiuso con un patteggiamento; gli altri sono in corso e a breve si avranno le prime udienze.

Quindi, a parte Cosenza, non vi è ancora nulla di definitivo e si può ragionevolmente sperare che il buon senso prevalga e che i giudici tengano conto del parere emesso dall'ufficio legale Ministero dei Beni Culturali nel 2013 e della documentazione che dimostra che, legalmente, tonnellate di documenti d'archivio sono stati ceduti gratuitamente alla Croce Rossa o venduti sul mercato privato.

I due documenti dell'Intendenza di finanza e del Ministero dell'interno, evidentemente di grande importanza, sono stati esibiti durante una riunione organizzata il 29 aprile dal Circolo filatelico di Modena a cui hanno partecipato operatori coinvolti nei procedimenti, con i loro legali, giornalisti, collezionisti, il senatore Giovanardi, che da sempre ci segue nelle problematiche

legate alla filatelia e il nostro Giorgio Khouzam, avvocato presidente della U.F. Lombarda, che sta preparando una relazione che pubblicheremo su QUI.

Sul nostro sito www.fsfi.it in home page sono riportati i link per accedere ai vari documenti:

Circolare MIBACT 2013

<http://www.fsfi.it/news/?O17/Circolare.pdf>

Intendenza di Finanza - Parma 1871

<http://www.fsfi.it/news/2017/Intendenza.pdf>

Ministero degli Interni per Croce Rossa 1917

<http://www.fsfi.it/news/2017/Ministero.pdf>

Sentenza di Torino

<http://www.fsfi.it/news/?O17/Sentenza.pdf>

Pochi giorni dopo il senatore ha fatto in aula del Senato un appassionato intervento sul DDL Concorrenza che potete vedere a questo link

<https://www.youtube.com/watch?v=1Gb1Y-DwO-c&feature=youtu.be>

È l'avvocato Andrea Valentinotti, uno dei partecipanti alla riunione, ha scritto un interessante articolo sulla sentenza di Torino, pubblicato dal Postalista:

http://www.ilpostalista.it/editoriali/editoriali_88.htm

ma soprattutto ci ha fatto avere un promemoria, molto chiaro e dettagliato, su come comportarsi nella malaugurata ipotesi di un sequestro: naturalmente ci auguriamo che non succeda a nessuno di noi, ma avere le idee chiare su come comportarsi rende l'ipotesi molto meno preoccupante.

*A questo va aggiunto che ci siamo convenzionati con lo studio legale Avv. Orselli per poter essere immediatamente pronti ad assistere, come Federazione, i nostri soci che dovessero venire a trovarsi in questa situazione: **occorrerà chiamare il 3405187106: risponderà l'avv. Andrea Valentinotti a disposizione per una immediata assistenza.***

Innanzitutto, è bene precisare a cosa ci stiamo riferendo. La perquisizione è un atto previsto dal codice di procedura penale che permette la ricerca in un luogo (solitamente abitazione o negozio) di presunte cose che costituirebbero corpo del reato o pertinenze del reato. La perquisizione comporta quasi necessariamente il sequestro probatorio; lo scopo di questo atto è la conservazione dei beni ai fini dell'accertamento del reato.

Premesso ciò, il codice prevede che la persona coinvolta (nei casi che a noi interessano si acquisisce molto spesso lo status di indagato) va consegnata una copia del decreto di perquisizione e

sequestro, indicante la facoltà di farsi assistere da difensore se prontamente reperibile.

Il consiglio migliore è di sfruttare questo diritto che il codice riconosce. Se un avvocato di fiducia non è reperibile o non può essere sul posto entro un lasso di tempo molto limitato (a volte si parla di massimo 30 minuti), l'Autorità procederà all'espletamento della perquisizione e del sequestro senza la presenza del difensore. Pertanto è consigliabile (nell'ipotesi di cui sopra) la presenza di un difensore d'ufficio (tal fine è opportuno precisare che nella copia del decreto è spesso già indicato un difensore d'ufficio. Qualora non sia così si deve chiedere all'Autorità che venga contattato un difensore dalla lista che dovrebbe già essere a loro disposizione).

La presenza del difensore è fondamentale anche per evitare che, in preda all'apprensione per la presenza di Forze dell'Ordine nel proprio domicilio, si corra il rischio di rilasciare dichiarazioni che possono essere autoincriminanti contro sé stessi od altri. Al termine del sequestro, si è liberi di nominare il proprio difensore di fiducia.

È opportuno chiedere immediatamente all'Autorità di poter essere nominati custodi dei beni sequestrati, anche al fine di non danneggiarli (verrà applicato il sigillo e nessuno potrà violarlo. La violazione del sigilli costituisce reato, e se commesso dal custode, la pena è aumentata), in quanto è presumibile che un collezionista/venditore sia più adatto alla conservazione di questi beni, piuttosto che la collocazione nella cancelleria di un tribunale.

Questa è la copia della lettera-circolare inviata il 1° gennaio 1929 dal Presidente Generale della Croce Rossa Italiana senatore Cremonesi a tutte le Amministrazioni dello Stato perchè si attivassero ad inviare alla stessa CRI gli scarti d'archivio, era un obbligo non una possibilità, in esecuzione dell'art. 16 del decreto legge 10 agosto 1928 n. 2034.

È utile evidenziare le fondamentali frasi:

"Con tale disposizione il Governo Nazionale ha inteso di dare all'Associazione un valido e sensibile aiuto..."

"Non dubito pertanto che la disposizione suddetta... trovi nella S.V. Ill.ma e nei suoi collaboratori immediata attuazione con l'eliminazione degli atti inutili del proprio archivi..."

"La CRI è attrezzata, con le proprie organizzazioni, per questo speciale servizio di raccolta e vendita della carta..."

Più chiaro di così: gli scarti degli archivi pubblici dovevano d'obbligo essere ceduti alla Croce Rossa Italiana perchè questa li vendesse per raccogliere i fondi necessari per le proprie finalità nel campo della carità e della beneficenza.

Ricordo queste date, 1928-1929: stava per scoppiare la grande recessione che per molti anni avrebbe messo in ginocchio le economie mondiali, lo Stato italiano non era in grado di versare adeguati contributi alla Croce Rossa Italiana per i suoi scopi.

Al termine dell'atto, verrà rilasciato un verbale contenente la descrizione dell'espletamento in termini estremamente dettagliati. Verrà chiesto di firmarlo, quindi è bene LEGGERE CON MOLTA CALMA

Ultimo passaggio, ma forse quello più importante, è possibile impugnare il sequestro entro 10 giorni depositando richiesta di riesame presso il Tribunale dove ha sede la Procura che ha posto in essere gli atti.

STUDIO LEGALE AVV. MANUELA ORSELLI
Galleria del Corso, 3- 48022 Lugo (RA) tel 0545 22345 fax 0545 22344

Avv. Manuela Orselli
Patrocinante in Cassazione
Avv. Ludovica Minzoni
Avv. Andrea Valentiniotti andrea.valentinotti@live.it

Questa mail è inviata per conoscenza al nostro Sottosegretario On. Giacomelli: visto l'interesse che ha dimostrato per la Filatelia gli sarà semplice comprendere quanto nociva questa situazione possa essere per lo sviluppo del collezionismo filatelico e sono certo non farà mancare il suo apporto per una soluzione del problema a livello legislativo: l'unica che potrà far cessare personali interpretazioni della legge

E ordiali saluti

Piero Macrelli

